



**Analisi delle Leggi di bilancio, concorrenza, Milleproroghe e  
dei loro impatti sul terzo settore.**

**Con un focus alle iniziative di Regione Toscana su agricoltura sociale  
e Infermiere di famiglia e comunità**

a cura di Mario Iannella



Il presente Report di ricerca è stato realizzato su incarico di Cesvot da Mario Iannella, sotto la supervisione del dott. Luca Gori, responsabile scientifico per l'Istituto Dirpolis del progetto di ricerca "Le opportunità del Pnrr per il terzo settore toscano".

## **INDICE**

Introduzione.

La nuova relazione della Corte dei Conti sull'andamento del Pnrr p. 5

Capitolo 1

Le misure su politiche sociali e terzo settore nella Legge di bilancio 2025 p. 6

Capitolo 2

Accreditamento in ambito sanitario, sospensione degli accordi per il Terzo settore p. 10

Capitolo 3

Rinvio del nuovo regime IVA e deroghe di interesse per il Terzo Settore nel Milleproroghe p. 11

Capitolo 4

Il patrimonio immateriale e la personalità giuridica per gli enti del terzo settore p. 13

Capitolo 5

Le Linee guida per la formazione dell'infermiere di comunità in Toscana p. 14

Capitolo 6

Il regolamento per l'agricoltura sociale adottato da Regione Toscana p. 15

## **Introduzione**

### **La nuova relazione della Corte dei Conti sull'andamento del Pnrr**

Nelle ultime settimane, il Governo ha ottenuto l'approvazione preliminare della Commissione Europea per l'erogazione della sesta rata dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questo rappresenta un passo significativo, frutto di una serie di controlli che consentono di valutare lo stato attuale del piano. Tuttavia, in questa fase, il rispetto delle scadenze non costituisce un indicatore particolarmente rilevante per identificare eventuali criticità o ritardi. Ciò è dovuto al fatto che il Pnrr è stato modificato ben quattro volte, con obiettivi spesso posticipati o ridimensionati.

Un parametro decisamente più efficace per misurare il progresso dei progetti finanziati dal Piano è rappresentato dall'entità della spesa finora sostenuta. L'aumento di questa voce, infatti, dovrebbe riflettere un avanzamento concreto delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere previste. La Corte dei Conti ha approvato la Relazione semestrale relativa al secondo semestre 2024, con cui informa il Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il documento offre un'analisi complessiva dell'avanzamento del Piano da diverse prospettive: progressi nel raggiungimento delle milestone e dei target semestrali; andamento della spesa e della sua rendicontazione; stato delle riforme e degli investimenti ferroviari; strategia antifrode e relativo livello di implementazione da parte delle amministrazioni competenti. Sono inoltre presentati tre approfondimenti tematici: il primo sul contributo del Piano nella gestione del disagio abitativo; il secondo sulle misure di efficientamento energetico degli edifici; e il terzo sull'ammodernamento delle infrastrutture energetiche.

Secondo i dati del sistema Regis aggiornati a inizio novembre, è emerso un ulteriore slittamento di una parte delle spese inizialmente programmate per il biennio 2023-2024, per un totale di circa 2,4 miliardi di euro. Questa revisione comporta un incremento stimato della spesa di circa 1,2 miliardi nel 2025 e 680 milioni nel 2026. Confrontando questa nuova pianificazione con quella originaria, si osserva una significativa riduzione della spesa prevista per il biennio 2023-2024. La diminuzione della spesa dei fondi Pnrr nel biennio 2023-2024 rispetto alla programmazione iniziale è pari a **12,9 miliardi di euro**. Inoltre, si registra una riduzione anche per gli anni precedenti, che dovrà essere compensata nei due anni finali del Piano. Rispetto alle previsioni iniziali, si stima infatti un aumento della spesa di 8,3 miliardi nel 2025 e di 8,9 miliardi nel 2026.

La Corte dei Conti rileva che, nei primi nove mesi del 2024, la spesa sostenuta è aumentata di 12,6 miliardi rispetto a dicembre 2023. Questo importo rappresenta circa il 30% della programmazione

aggiornata presente sul sistema Regis. Tuttavia, per rispettare il Piano attuale, sarebbe necessario spendere ben 29,5 miliardi di euro nell'ultimo trimestre dell'anno. Va però evidenziato che il Governo, nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), ha ulteriormente rivisto al ribasso le stime. Secondo il Dpb, il livello di spesa finora raggiunto corrisponde a circa il 60% delle previsioni per l'anno in corso. Di conseguenza, l'obiettivo complessivo per il 2024 è ora stimato in circa 21 miliardi di euro. **8,4 miliardi di euro** è l'importo che il Governo prevede di spendere nell'ultimo trimestre del 2024, come indicato nel Dpb. Questa revisione comporta un ulteriore discostamento rispetto alla programmazione registrata in Regis e implica un aumento aggiuntivo degli obiettivi di spesa da conseguire nel biennio 2025-2026.

Gli investimenti inclusi nella Missione 5 ("Inclusione e coesione") mostrano il maggiore scostamento rispetto al cronoprogramma 2020-2024. Finora, la spesa sostenuta rappresenta solo il 27% di quanto previsto per l'anno in corso. Tale percentuale si riduce ulteriormente, attestandosi all'11%, se rapportata all'importo complessivo delle risorse disponibili per questa missione. Anche le Missioni 4 ("Istruzione e ricerca") e 6 ("Salute") evidenziano livelli di allineamento limitati, rispettivamente pari al 60% e al 68% delle previsioni annuali.

Tuttavia, rispetto alla dotazione finanziaria totale, i progressi appaiono ancora più contenuti, raggiungendo appena il 25% per la Missione 4 e il 14% per la Missione 6.

## Capitolo 1

### Le misure su politiche sociali e terzo settore nella Legge di bilancio 2025

La **Legge di bilancio 2025** (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata in Gazzetta Ufficiale) introduce una serie di interventi significativi in diversi ambiti, tra cui Irpef, lavoro, pensioni, famiglia, scuola, sanità e trasporti. Tuttavia, molte delle scelte adottate destano preoccupazioni, specialmente per quanto riguarda il terzo Settore e il sociale. Tra le decisioni più rilevanti, emergono le seguenti misure:

- La **mancata previsione di un incremento dei fondi destinati al 5 per mille**. Negli ultimi due anni, il tetto di questi fondi era stato superato, con la conseguenza di una decurtazione degli importi riconosciuti agli enti. Inoltre, non è stato rifinanziato il **Fondo per il contrasto alla povertà educativa**, che in passato ha sostenuto oltre 800 progetti con il coinvolgimento di oltre 500.000 bambini.

- L'estensione, anche agli enti privati e agli enti del terzo settore (ets) dei controlli e della **spending review** già applicati agli enti pubblici. Questi enti, dal 2025, dovranno rispettare limiti di spesa per beni e servizi, calcolati sulla media degli importi sostenuti negli anni 2021-2023.
- Per **contrastare la povertà alimentare e abitativa**, sono state introdotte misure specifiche. Il **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari** destinato agli indigenti vedrà un incremento di 50 milioni di euro a partire dal 2025. Parallelamente, la dotazione della **Carta "Dedicata a te"**, che finanzia l'acquisto di beni di prima necessità, sarà rifinanziata con 500 milioni di euro per il 2025. Inoltre, il **Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli** sarà potenziato con 10 milioni di euro nel 2025 e 20 milioni di euro nel 2026.
- A partire dal 2025, è previsto un incremento di 4 milioni di euro annui destinati al **Fondo per i diritti e le pari opportunità**, per finanziare interventi a favore delle donne **vittime di violenza**.
- Numerosi interventi mirano a supportare le persone con **disabilità**. L'Inps sarà autorizzato a conferire incarichi a medici e professionisti, con un finanziamento di 16 milioni di euro per il 2025. Tuttavia, la legge prevede anche una riduzione di 20 milioni di euro nello stanziamento destinato alle assunzioni di queste figure professionali. Inoltre, le risorse del **Fondo per i caregiver familiari** saranno destinate, in mancanza di una normativa specifica, a sostenere i servizi socio-assistenziali per le persone anziane non autosufficienti.  
Per favorire l'inclusione sociale attraverso lo sport, sono stati stanziati ulteriori fondi per il **Progetto Filippide** (200.000 euro dal 2025) e per l'integrazione delle persone con disabilità mentali (300.000 euro annui a partire dal 2025). Infine, è stato istituito un fondo di 1,5 milioni di euro per il 2025 per il sostegno di enti e associazioni operanti a favore delle persone con disabilità, con un contributo specifico di 500.000 euro destinato alla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Fish).
- Nell'ambito delle **politiche attive del lavoro**, le Regioni potranno utilizzare le risorse del Programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) per finanziare iniziative di formazione promosse dalle imprese. È stata inoltre modificata la normativa sull'**Assegno di inclusione**, introducendo nuovi criteri economici e reddituali per l'accesso.
- È stato istituito un fondo dedicato alle **attività educative** formali e non formali, con una dotazione progressiva: 3 milioni di euro nel 2025; 3,5 milioni nel 2026; 4 milioni nel 2027. Questi fondi saranno destinati a iniziative realizzate dai Comuni in collaborazione con scuole ed enti privati, promuovendo il concetto di "comunità educanti".

- Con l'introduzione del fondo "Dote per la famiglia", dotato di 30 milioni di euro per il 2025, si sosterranno **attività sportive e ricreative per minori** tra i 6 e i 14 anni in nuclei familiari con Isee basso.
- Sono stati ridotti alcuni finanziamenti destinati a progetti di **rigenerazione urbana e beni confiscati** volti al miglioramento del tessuto sociale. Tuttavia, è stato istituito un fondo da 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato al recupero di beni confiscati alla criminalità e assegnati a comuni siciliani in difficoltà finanziaria.
- Nonostante la generale riduzione dei fondi sociali, vi sono alcune **misure a sostegno al terzo settore**:
  - incremento delle risorse per il **servizio civile universale** (da 143 milioni a 320 milioni annui per il triennio 2025-2027);
  - istituzione di un fondo per il sostegno degli oratori, con una dotazione di 500.000 euro annui dal 2025 al 2027.
- Tra le novità più rilevanti nella **sanità**, 50 milioni di euro annui saranno destinati, a partire dal 2025, all'aggiornamento dei **Livelli essenziali di assistenza** (Lea).

La Legge di bilancio 2025-27 rappresenta un momento cruciale per delineare le risorse destinate alle politiche sociali e al sostegno degli enti del terzo settore (ets), riconosciuti come pilastri fondamentali per la promozione della coesione sociale nel nostro Paese. Quest'anno, il provvedimento ha previsto un totale di circa 30 miliardi di euro in spese, di cui 9 miliardi finanziati in deficit e la parte restante coperta attraverso diverse voci, comprese riduzioni di spesa per ministeri ed enti locali. Le risorse sono state destinate in larga parte – circa il 60% – alla proroga della riduzione del cuneo fiscale.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste cifre, seppur rilevanti, costituiscono una frazione della spesa pubblica complessiva. Nel 2024, la spesa pubblica ha raggiunto i 902.878 miliardi di euro, a cui si aggiungono 328.668 miliardi destinati al rimborso dei prestiti (come Bot e Cct), per un totale di 1.231.546 miliardi di euro, pari a circa il 55% del Pil (dati del Ministero dell'economia e delle finanze). Gran parte di queste risorse sono dettagliate nelle tabelle allegate alla Legge di bilancio, spesso trascurate nonostante rappresentino l'allocazione della maggior parte delle risorse disponibili.

Andando a guardare alcuni fondi di maggiore interesse sociale, si possono notare dei cambiamenti rispetto all'andamento storico delle spese:

- **Fondo per le politiche sociali (legge 328/00)**. Dopo una stabilità dal 2020 al 2024 con 390,925 milioni di euro, nel 2025 è prevista una riduzione di circa 19,546 milioni, portando

il fondo a 371,379 milioni. Tale contrazione potrebbe avere ripercussioni significative sui cittadini, soprattutto in un momento in cui la domanda di servizi sociali è in aumento.

- **Fondo per la non autosufficienza (Legge 296/06).** Negli anni, questo fondo ha registrato un incremento costante, passando da 400 milioni nel 2015 a oltre 1.108 milioni nel 2027. L'attenzione crescente verso le persone non autosufficienti è evidente, culminando nell'approvazione della legge delega n. 33/2023 e del relativo decreto legislativo 29/2024.
- **Fondo per la disabilità e non autosufficienza (legge 234/21).** Introdotto nel 2020 con una dotazione iniziale di 29 milioni di euro, il fondo ha subito diverse oscillazioni. Per il triennio 2025-27, è previsto un finanziamento stabile di 150 milioni di euro all'anno. Tuttavia, tali risorse sono giudicate insufficienti per soddisfare i diritti di milioni di persone in condizioni di disabilità o non autosufficienza.
- **Fondo "Dopo di Noi" (legge 112/16).** Dedicato alle persone con disabilità gravi prive di sostegno familiare, il fondo rimane stabile a 72,295 milioni di euro per il triennio 2025-27. Sebbene stabile, questa cifra risulta inferiore rispetto a quanto stanziato in alcuni anni precedenti, un elemento preoccupante considerando l'invecchiamento demografico e l'aumento della domanda di servizi mirati.
- **Fondo lotta alla povertà (legge 386/16).** Il fondo ha subito una riduzione drastica nel tempo: dal picco di 1.759 milioni di euro nel 2017 si è scesi a 617 milioni per il 2025-27. Questo calo riflette il passaggio dal Reddito di cittadinanza ad altri strumenti, come l'Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro, con una riduzione significativa della platea di beneficiari e dei servizi erogati.
- **Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile (legge 208/15).** Questo fondo, alimentato dalle fondazioni bancarie con la supervisione di un comitato composto da rappresentanti governativi e del terzo settore, ha permesso negli anni di mobilitare oltre 466 milioni di euro, coinvolgendo più di 500.000 bambini e ragazzi in progetti educativi. Tuttavia, nonostante il suo impatto positivo, il Fondo è stato completamente azzerato.
- **Fondi per gli enti del terzo settore.** Anche i fondi destinati agli ets hanno subito una contrazione. Rispetto ai circa 62 milioni di euro stanziati in passato, per il 2025 saranno disponibili meno di 56 milioni di euro, segnando un taglio del 10%.
- **Fondo servizio civile universale (scu).** In controtendenza, il fondo per il servizio civile universale è stato aumentato significativamente, passando da circa 140 milioni di euro a oltre 320 milioni per ciascuno degli anni 2025-27.

L'analisi storica dei diversi fondi evidenzia come, a fronte di alcune eccezioni positive (ad esempio il servizio civile universale), si siano verificati tagli significativi o mancati adeguamenti in altre aree cruciali. Questo quadro complesso riflette le priorità mutevoli dei vari governi succedutisi nel tempo, con un'alternanza di *stop and go* che rende difficile una programmazione strategica a medio-lungo termine. Tali dinamiche compromettono la capacità di affrontare in modo efficace i problemi strutturali del Paese, come l'invecchiamento della popolazione e la denatalità.

## Capitolo 2

### Accreditamento in ambito sanitario, sospensione degli accordi per il terzo settore

Il 18 dicembre 2024 è entrata in vigore la cosiddetta “**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023**” (legge 16 dicembre 2024, n. 193). Questo provvedimento introduce una serie di novità significative, tra cui una misura che sospende temporaneamente l'efficacia delle norme relative all'accreditamento e agli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale (Ssn). Tale misura interessa anche le organizzazioni non profit e gli enti del terzo settore (art. 36 della legge).

In dettaglio, la norma **sospende** l'applicazione di alcune disposizioni in materia di accreditamento istituzionale. Questa sospensione riguarda principalmente:

- le **richieste di accreditamento** da parte di nuove strutture;
- l'**avvio di nuove attività** all'interno di strutture già esistenti;
- gli **accordi contrattuali** per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Ssn.

In sostanza, durante il periodo di sospensione, le nuove richieste di accreditamento e le attività che necessitano di accordi contrattuali con il Ssn saranno congelate fino a quando non saranno completati i lavori di revisione delle norme esistenti.

**Obiettivo della sospensione** è consentire una revisione completa e sistematica della disciplina riguardante:

- l'**accreditamento istituzionale**, cioè il processo attraverso cui le strutture ottengono il riconoscimento necessario per operare in nome e per conto del Ssn;

- gli **accordi contrattuali**, che regolano le modalità con cui le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie vengono fornite a carico del Ssn.

Durante il periodo di sospensione, verrà istituito un **tavolo di lavoro** per sviluppare e applicare un sistema di accreditamento nazionale uniforme. Gli esiti di questo lavoro saranno poi sottoposti a un'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, che avrà un ruolo centrale nella definizione delle nuove regole.

La sospensione delle disposizioni sarà valida fino al completamento dei lavori del tavolo e alla successiva approvazione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In ogni caso, il termine massimo fissato per la sospensione è il **31 dicembre 2026**.

Questa misura mira a creare le condizioni per una revisione organica delle normative sull'accreditamento istituzionale e sulla stipula degli accordi contrattuali. L'obiettivo finale è garantire maggiore uniformità e chiarezza nel sistema, migliorando la qualità e l'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate in nome e per conto del Ssn.

### **Capitolo 3**

#### **Rinvio del nuovo regime Iva e deroghe di interesse per il terzo settore nel Milleproroghe**

Il **Consiglio dei ministri** del **9 dicembre 2024** ha approvato il decreto-legge cosiddetto **Milleproroghe** (decreto-legge n. 202, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024), che introduce diverse proroghe e modifiche significative, tra cui il rinvio al **1° gennaio 2026** dell'applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le attività corrispettive rese dagli enti del terzo settore ai propri associati.

Secondo il comunicato stampa diffuso dalla **Presidenza del Consiglio dei ministri** il 9 dicembre 2024, il termine per l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione Iva, inizialmente previsto per il **1° gennaio 2025**, è stato rinviato al **1° gennaio 2026**. Il cambiamento riguarda le **cessioni e prestazioni** effettuate dagli enti associativi, come associazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, che operano a favore dei soci e tesserati, e sono resi dietro pagamento di specifici **corrispettivi o contributi**.

Fino a gennaio 2026, tali operazioni continueranno ad essere **escluse dall'Iva**, cioè non saranno rilevanti ai fini dell'imposta, mentre dal 2026 si applicherà il nuovo regime di **esenzione Iva**, che

comporterà l'introduzione di nuovi obblighi fiscali per gli enti coinvolti, come l'apertura della partita Iva e l'obbligo di utilizzare il registratore di cassa.

Questo passaggio rappresentava un significativo cambiamento, che avrebbe comportato nuovi oneri, soprattutto per le piccole associazioni e per quelle che non erano ancora strutturate per gestire questi adempimenti. La proroga offre un anno in più per permettere agli enti del terzo settore di adeguarsi alle nuove disposizioni, perfezionando strumenti e procedure che possano semplificare e ridurre tali oneri.

Il passaggio dal regime di **esclusione** a quello di **esenzione Iva** è il risultato di una **procedura di infrazione** avviata dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia nel 2008, che ha portato alla necessità di allineare la normativa italiana con quella comunitaria. Questa modifica mira a garantire una maggiore coerenza e uniformità tra i vari Stati membri dell'Unione Europea.

Sempre nel decreto Milleproroghe, il Governo ha previsto una **proroga** per consentire agli enti iscritti all'anagrafe **Onlus** di continuare a beneficiare del **5 per mille** anche per il **2025**. In particolare, il comunicato stampa afferma che la proroga riguarda il periodo di transitorietà del 5 per mille Irpef, permettendo alle Onlus di essere interessate dalla ripartizione del beneficio anche per il 2025.

Nel **settore sportivo**, il decreto introduce anche altre proroghe importanti:

- **proroga al 31 dicembre 2025** della disposizione che obbliga le **società sportive professionistiche** a costituire un **organo consultivo** per la tutela degli interessi dei tifosi, con pareri obbligatori ma non vincolanti;
- **proroga al 31 dicembre 2027** della facoltà per l'**Agenzia del demanio** di affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione per la realizzazione della **Città dello sport** tramite una **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara**.

Infine, riguardo la **determinazione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni)**, il decreto assegna al **Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio** il compito di proseguire l'attività istruttoria per la determinazione dei **Lep** e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al **31 dicembre 2025**, con decorrenza dal **5 dicembre 2024**.

In sintesi, il decreto Milleproroghe introduce numerose proroghe che forniscono un importante margine di tempo per gli enti del terzo settore e le Onlus per adeguarsi alle nuove disposizioni fiscali e normative. Questi rinvii mirano a garantire una transizione più graduale verso le nuove regole,

riducendo gli impatti negativi sui piccoli enti e organizzazioni coinvolte, e assicurando che possano continuare a operare senza interruzioni nel periodo di adattamento.

## Capitolo 4

### Il patrimonio immateriale e la personalità giuridica per gli enti del terzo settore

Con la **nota n. 15849 del 19 novembre 2024**, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** ha risposto a un quesito posto dalla **Regione Campania** in merito ai requisiti del **patrimonio minimo** degli enti del Terzo Settore, necessari per il conseguimento della **personalità giuridica**. Il quesito specifico riguardava la possibilità che il patrimonio di un ente fosse costituito prevalentemente da **beni immateriali** (*intangible assets*), come ad esempio la **proprietà intellettuale**, e se tali beni fossero idonei ai fini dell'iscrizione al **Registro unico nazionale del terzo settore** (Runts).

Il Ministero, nella sua risposta, fa riferimento all'articolo **22, comma 4 del Codice del Terzo Settore**, che stabilisce che il patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica deve essere "liquido e disponibile" e non inferiore a 15.000 euro per le **associazioni** e a 30.000 euro per le **fondazioni**. La legge prevede, tuttavia, che il patrimonio possa essere costituito anche da **beni diversi dal denaro**. In alternativa, è possibile che il patrimonio venga costituito da altre risorse non liquide, ma non necessariamente da beni immateriali o servizi.

Tuttavia, secondo l'opinione **scientifica dominante** citata dal Ministero, e in linea con la normativa, un patrimonio costituito prevalentemente da **prestazioni di opera o servizi**, o da **crediti**, non sarebbe **idoneo** ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Tale esclusione viene giustificata dal fatto che gli enti del terzo settore sono privi di scopo di lucro e hanno lo scopo di perseguire l'**interesse collettivo** e il **bene comune**, necessitando pertanto di garanzie patrimoniali adeguate e più stringenti rispetto a quelle richieste per altri tipi di enti.

Il Ministero sottolinea che il **notaio** che redige l'istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica deve verificare accuratamente i requisiti di legge, incluso quello relativo al patrimonio minimo. Se il notaio rileva che il patrimonio non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, è **tenuto** a non depositare l'istanza e a comunicarlo motivatamente ai committenti.

Nel caso in cui l'ufficio competente riceva l'istanza, potrà segnalarla preliminarmente al notaio, ma sarà quest'ultimo a prendere la decisione finale sulla regolarità del patrimonio minimo. Se il

patrimonio minimo è ritenuto inferiore alla soglia di legge, l'ente dovrà procedere con la **ricostituzione** del patrimonio, eventualmente con **incontri monetari o beni adeguatamente periziati**. Il Ministero esclude categoricamente la possibilità di utilizzare opere o servizi per la ricostituzione del patrimonio minimo, confermando che il patrimonio deve essere costituito esclusivamente da **denaro o beni materiali** sufficientemente valutabili.

In sintesi, la **nota del Ministero** chiarisce che un patrimonio costituito principalmente da beni immateriali, come la proprietà intellettuale o prestazioni di opera e servizi, non può essere utilizzato per il conseguimento della **personalità giuridica** degli enti del terzo settore. Il patrimonio minimo deve essere in denaro o beni materiali sufficientemente valutabili, per garantire la solidità e la **tutela** dell'ente e dei suoi scopi sociali.

## Capitolo 5

### Le Linee guida per la formazione dell'infermiere di comunità in Toscana

La **Toscana** ha definito un percorso di formazione per l'**Infermiere di famiglia e di comunità**, una figura centrale nel nuovo modello di assistenza territoriale del servizio sanitario regionale. Questo passo si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione dei modelli di assistenza sanitaria e sociosanitaria, rafforzando il ruolo dell'infermiere come professionista chiave nel contesto territoriale.

Nel **2018**, la **Toscana** è stata la prima regione a introdurre ufficialmente questa figura nel sistema sanitario pubblico. Fin dall'inizio, sono stati previsti **percorsi di formazione** sviluppati dalle singole aziende sanitarie. Questo approccio è stato pionieristico e ha permesso alla Toscana di costruire una solida base per l'integrazione dell'infermiere nel territorio.

Con il **decreto del Ministero della salute (77/2022)**, che ha riorganizzato i modelli di assistenza sanitaria e sociosanitaria, e con le **Linee di indirizzo per l'Infermiere di famiglia o comunità** elaborate da **Agenas** (Agenzia nazionale per i servizi sanitari), si rafforza ulteriormente il modello organizzativo. La Toscana si inserisce perfettamente in questo scenario, continuando a valorizzare e a integrare l'esperienza e la formazione già erogate dalle aziende sanitarie locali, così come il know-how di chi già opera in questo ambito.

La **delibera regionale** ha definito due percorsi distinti di formazione:

#### 1. Percorso per aspiranti Infermieri di famiglia e comunità:

- **Durata:** 110 ore.
  - **Struttura:**
    - 60 ore di **formazione teorica** (combinando formazione regionale e aziendale);
    - 40 ore di **stage/laboratorio**;
    - 10 ore di **project work**.
2. **Percorso di aggiornamento per Infermieri di Famiglia e Comunità già in servizio:**
- **Durata:** 10 ore;
  - **Focus: Aggiornamento tecnico-normativo** per coloro che già ricoprono il ruolo.

I **moduli formativi** permettono a questa figura professionale di acquisire competenze chiave per affrontare le sfide dell'assistenza sul territorio, come la **gestione dei pazienti in contesti familiari e comunitari**, la **promozione della salute** e la **prevenzione delle malattie**, con particolare attenzione alle **problematiche socio-sanitarie**. Le competenze acquisite sono fondamentali per supportare i pazienti e le loro famiglie in un modello assistenziale basato sulla **continuità delle cure** e sulla **presenza capillare degli operatori sanitari sul territorio**.

Con l'introduzione e il consolidamento di questa figura professionale, la **Toscana** sta evolvendo il suo sistema di assistenza sanitaria, puntando su una gestione territoriale e comunitaria delle risorse sanitarie. L'Infermiere di famiglia e comunità diventa così un pilastro fondamentale della **sanità territoriale**, essenziale per garantire l'accesso alle cure in modo equo e integrato, anche nelle aree più periferiche.

## Capitolo 6

### Il regolamento per l'agricoltura sociale adottato da Regione Toscana

La **Giunta regionale della Toscana** ha recentemente approvato il regolamento che attua la **legge regionale 20/2023**, che si concentra sullo sviluppo dell'**agricoltura sociale**. Questa legge rappresenta un passo importante per favorire l'inclusione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio, come i lavoratori con disabilità, rifugiati, migranti e altre categorie vulnerabili, proponendo l'agricoltura come un'opportunità di riscatto sociale e professionale.

L'**agricoltura sociale** non riguarda solo l'impiego di persone con disabilità, ma si rivolge anche ad altri gruppi sociali vulnerabili, come i **rifugiati** e **migranti**, i **soggetti affidati in prova ai servizi**

**sociali**, i **condannati** che devono svolgere lavori di pubblica utilità, i **minori** inseriti in progetti di riabilitazione e i **giovani Neet** (ossia coloro che non sono né occupati né impegnati in percorsi di istruzione o formazione). Questi gruppi trovano nell'agricoltura un modo per reintegrarsi nel mondo del lavoro, acquisire competenze e migliorare le proprie condizioni sociali.

Il regolamento recentemente approvato definisce le modalità con cui queste attività dovranno essere realizzate in Toscana. In particolare, stabilisce i requisiti necessari per l'avvio di un'attività di agricoltura sociale, i **requisiti professionali e formativi** richiesti agli operatori del settore, e le modalità operative per iscriversi all'elenco degli operatori di agricoltura sociale. Inoltre, vengono chiarite le modalità con cui le aziende agricole devono dichiarare l'avvio dell'attività, tramite la **Dichiarazione unica aziendale** e la **Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)**.

Un altro punto importante riguarda l'**idoneità delle strutture**, in particolare delle cucine, e le modalità per combinare l'agricoltura sociale con le altre attività agricole svolte nelle aziende. È stato inoltre previsto l'uso di un **contrassegno** specifico per gli operatori di agricoltura sociale, che consentirà di identificarli facilmente.

Ma l'agricoltura sociale non si limita all'inclusione lavorativa: essa comprende anche **servizi terapeutici e riabilitativi**, come **terapie mediche, psicologiche e riabilitative**, volte a migliorare la salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte. Queste attività possono essere supportate dall'utilizzo di **animali allevati** e dalla **coltivazione di piante**, che hanno un effetto positivo sul benessere psicofisico dei partecipanti.

Ora che il regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale, dovrà essere esaminato dalla **competente commissione consiliare** per ottenere il parere definitivo. Una volta ottenuto il via libera, il regolamento entrerà in vigore, segnando un passo concreto verso la promozione dell'agricoltura sociale in Toscana. Questo settore non solo aiuta le persone svantaggiate a reintegrarsi nella società, ma contribuisce anche a trasformare l'agricoltura in uno strumento di **inclusione sociale** e di **miglioramento del benessere** per chi ha bisogno di un supporto nella vita quotidiana.